

In particolare: a) con provvedimento in data 11 marzo 2011, notificato il 21 aprile 2011, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma aveva rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente, rivolta al riconoscimento dello status di rifugiato politico, rilevando, nella motivazione della decisione, che "il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese nel 2006 a seguito delle aggressioni subite per mano di alcuni membri di un gruppo "Militanti" di cui lo stesso era stato membro: sotto tale profilo lo stesso ha riferito che in un primo momento si era rivolto ad un partito chiamato PDP per cercare lavoro e che in un secondo momento gli era stato chiesto di occuparsi di attività illegali quali sequestro di persone e furto di petrolio; a fronte del suo rifiuto i membri del gruppo avrebbero rapito ed ucciso il fratello e per tale ragione il richiedente si rivolse alla polizia denunciando gli assassini. Tuttavia lo stesso ha aggiunto che la polizia non avrebbe fatto alcuna indagine e che anzi lo avrebbe direttamente consegnato al leader del gruppo stesso che lo avrebbe quindi rapito e torturato prima di rilasciarlo facendosi promettere che successivamente non si sarebbe mai più rivolto alla polizia...Le dichiarazioni rese dal richiedente sono apparse contraddittorie con riferimento all'anno in cui la polizia avrebbe cominciato ad indagare ed arrestare i membri del sommersionato gruppo...in ogni caso le dichiarazioni sono apparse complessivamente vaghe e peraltro non del tutto conformi alla memoria personale allegata alla domanda di protezione internazionale redatta in "Questura"; b) con ricorso depositato il 5 maggio 2011 il richiedente ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento deducendo l'illegittimità e l'erroneità dello stesso, per inadeguata

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 5 maggio 2011 Okodu Freedom, cittadino/a della Nigeria, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva con pronuncia in data 11 marzo 2011, notificata il 21 aprile 2011, rigettato la propria domanda, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, della protezione internazionale sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

OGGETTO: riconoscimento dello stato di rifugiato

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

PARTE RESISTENTE

in persona del Presidente pro-tempore
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

E

PARTE RICORRENTE

Okodu Freedom, con domicilio eletto in Roma, Piazza Ruggiero di Sicilia 1, presso lo studio dell'avvocato Siliana Laurenti, rappresentante e difensore / rappresentato e difeso dal procuratore avvocato per procura in atti

TRA

Giurisdizione dell'anno 2011, vertente nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6351 del ruolo generale della Volontaria

SENTENZA

in persona della dott. Eugenia Serrao, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

REPUBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI ROMA
 SEZIONE PRIMA CIVILE



n. 8309 Cronologia
 16/3/2011
 Sentenza

è uscito per arch. 107.4.5.11 n° 1862/11

2011

valutazione della situazione di esso ricorrente e dei rischi connessi al suo eventuale ritorno in Nigeria. Comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M., la prima non si è costituita ma ha inviato scritti difensivi. Esauritasi l'attività istruttoria nella produzione di documenti la causa all'udienza del 30 giugno 2011 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art. 35 del citato d. lgs 25/2008, può nel merito ritenersi fondato.

Con riferimento alla richiesta volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, occorre rilevare che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente, in cui vi sono disordini con uccisioni legati alla guerra del petrolio, e trova oggettivi riscontri nei rapporti di organizzazioni umanitarie, nonché nelle informazioni presenti sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli affari esteri e su altri siti web, facilmente consultabili e tali da costituire elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice, dai quali emerge, ad esempio, che "Nel Delta del Niger, regione ricca di petrolio del sud-est della Nigeria, l'attività delle multinazionali del petrolio - Shell, Mobil, Chevron, Elf, Agip - ha provocato gravi danni ambientali e sociali. L'attività di estrazione del greggio ha provocato l'inquinamento del bacino idrico e dei terreni, ha distrutto le coltivazioni di sussistenza ed espropriato i terreni alla popolazione nigeriana. L'opposizione delle comunità locali è stata ferocemente sedata nel sangue. Le repressioni delle forze di polizia hanno causato migliaia di morti. Le comunità locali, appoggiate dal Mend - Movement per avanti dalle compagnie transnazionali e chiedono la bonifica dei corsi d'acqua e del territorio, una più equa distribuzione dei proventi del petrolio, nonché il risarcimento del debito ecologico.... La riluttanza dello Stato a garantire la sicurezza nelle situazioni di conflitto legate al petrolio ha ingenerato

insicurezza nella popolazione ed ha stimolato la privatizzazione della sicurezza". Quest'ultimo particolare conferma la verisimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, che ha riferito di essere stato ingaggiato dalla "Elem Community Security" e di aver lavorato nel campo della sicurezza, da cui poi sarebbe stato indirizzato all'attività di esplosione di giacimenti petroliferi, non essendo poi libero di rinunciare a tale attività, quale affiliato dell'organizzazione.

Il ricorrente ha, dunque, fornito una versione dei fatti che dal punto di vista astratto risulta verosimile, in quanto coerente con le informazioni di carattere generale che si possono acquisire sulla situazione del Paese di origine. Sono stati forniti, poi, specifici elementi di prova, in particolare certificati medici attestanti la presenza di numerose cicatrici sul corpo, che avvalorano la narrazione esposta nel ricorso in merito alle torture asseritamente subite, avuto riguardo alle condizioni del richiedente ed alle modalità del suo allontanamento dal paese di origine.

Può ritenersi, quindi, che il ricorrente abbia fornito una versione dei fatti che, a prescindere da elementi di dettaglio, dal punto di vista astratto risulta verosimile, in quanto coerente con le informazioni di carattere generale che si possono acquisire sulla situazione del Paese di origine.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla qualità delle parti, nonché valutato il testo dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato") appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo.

IL CANCELLIERE
DI UBALDO ENRICO



Roma, il 26 SET. 2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE - Settore Contenzioso
Copia conforme all'originale che si rilascia a ri-
chiesta dell'Avv. S. CAVALERA

22/09/2011
61062
S. CAVALERA

Stampa da Bollo
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€10,62
00017539
00008055
0001-00010
22/09/2011 08:32:25
161597E5998EF020
01100521490348

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
12 LUG. 2011
DIRETTORE GENERALE

Il giudice
(dott.ssa Angelina Serrao)

il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
riconosce a Okodu Freedom, nato, in Nigeria, il 4 agosto 1969 (o 1979), lo status di persona alla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 11
marzo 2011.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2011

L. 11/07/2011